



SETTORE

NOVITÀ

IL CREDITO D'IMPOSTA "SCHOOL-BONUS"

RIFERIMENTI

- Art. 1, commi da 145 a 150, Legge n. 107/2015

IN SINTESI

Nell'ambito della Legge c.d. "Buona scuola", è stato introdotto il riconoscimento di un nuovo credito d'imposta a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento delle strutture esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.

Detto credito, c.d. "School-Bonus":

- è riconosciuto in misura pari al 65% delle somme erogate nel 2015 e 2016 e al 50% nel 2017, su un importo massimo di erogazione pari a € 100.000 annui;
- va ripartito in 3 quote annuali di pari importo;
- è utilizzabile, per i titolari di reddito d'impresa, in compensazione nel mod. F24.

I soggetti beneficiari dovranno pubblicare sul proprio sito Internet e nel portale telematico del MIUR l'ammontare delle somme ricevute nonché la destinazione e le modalità di utilizzo delle stesse.

SERVIZI COLLEGATI



Con l'art. 1, comma 145, Legge n. 107/2015, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (c.d. "Buona scuola"), pubblicata sulla G.U. 15.7.2015, n. 162, è introdotto il riconoscimento di un **nuovo credito d'imposta, c.d. "School-Bonus"**, a favore dei soggetti che effettuano **erogazioni liberali in denaro agli istituti del sistema nazionale di istruzione**.

Al fine di beneficiare del credito d'imposta in esame, tali erogazioni liberali devono avere una **specificata destinazione**.

In particolare, il citato comma 145 dispone che:

*"Per le erogazioni liberali in denaro **destinate agli investimenti** in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di **nuove strutture scolastiche**, la **manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti** e per il sostegno a **interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti**, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016".*

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA

In merito ai soggetti beneficiari del credito, il comma 146 del citato art. 1 dispone che:

*"il credito d'imposta di cui al comma 145 è riconosciuto alle **persone fisiche** nonché agli **enti non commerciali** e ai soggetti **titolari di reddito d'impresa**".*

Lo "School-Bonus", quindi, può essere riconosciuto a **tutti i soggetti** che effettuano una erogazione liberale in denaro agli istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione con le specifiche finalità previste dalla norma (e di seguito evidenziate).

Pertanto, il credito spetta:

- alle **persone fisiche**;
- alle **imprese individuali**;
- alle **società** (di persone / di capitali);
- agli **enti non commerciali**.

EROGAZIONI LIBERALI AGEVOLABILI

L'agevolazione è riservata alle erogazioni liberali a favore degli istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione aventi le caratteristiche espressamente previste dalla normativa in esame.

Innanzitutto si evidenzia che il beneficio spetta per le sole erogazioni liberali **in denaro**, con l'esclusione, quindi, delle erogazioni in natura.

Inoltre, l'erogazione liberale deve essere finalizzata a sostenere un investimento per:

- la **realizzazione di nuove** strutture scolastiche;
- la **manutenzione** ed il **potenziamento** di strutture scolastiche esistenti;
- interventi volti al **miglioramento dell'occupabilità degli studenti**.

In merito alle modalità di versamento di dette erogazioni liberali, si evidenzia che il comma 148 del citato art. 1 dispone che:

"il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette somme sono riassegnate ad un apposito fondo ... per l'erogazione alle scuole beneficiarie".

È dunque necessario attendere l’emanazione del citato Decreto da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) al fine di individuare le corrette modalità con le quali le erogazioni in esame devono essere effettuate per poter beneficiare del relativo credito d’imposta.

DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d’imposta in esame spetta per le erogazioni liberali in denaro **effettuate nel triennio 2015 – 2017** ed è determinato nella misura del:

- **65%** nel **2015** e **2016** (“due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014”);
- **50%** nel **2017** (“periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016”).



Ai sensi del comma 147 del citato art. 1, l’ammontare **massimo dell’erogazione liberale** in denaro ammesso per determinare il credito d’imposta è pari ad € **100.000 per ciascun anno**.

Anno effettuazione erogazione liberale	Importo massimo erogazione liberale	Percentuale credito		Ammontare massimo credito d’imposta
2015	€ 100.000	65%	→	€ 65.000
2016	€ 100.000	65%	→	€ 65.000
2017	€ 100.000	50%	→	€ 50.000

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Le modalità di utilizzo del credito d’imposta in esame sono, di fatto, analoghe a quelle previste per il credito c.d. “Art-Bonus” introdotto dall’art. 1, DL n. 83/2014 (Informativa SEAC 6.8.2014, n. 211). Anche lo “School-Bonus”, infatti:

- va **ripartito**, ai sensi del comma 147 del citato art. 1, in **3 quote annuali** di pari importo;
- è **utilizzabile** con modalità differenziate a seconda del soggetto che ha effettuato l’erogazione liberale in denaro. In particolare:
 - i soggetti **titolari di reddito d’impresa**, sempre ai sensi del citato comma 147, utilizzeranno il credito **in compensazione nel mod. F24**. Detto credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP;
 - le **persone fisiche** e gli **enti non commerciali** che **non svolgono un’attività d’impresa** si ritiene che, in base alle precisazioni rese dall’Agenzia in merito all’“Art-Bonus” nella Circolare 31.7.2014, n. 24/E, utilizzeranno il credito d’imposta **nel mod. UNICO**.



Il comma 146 dispone espressamente che il credito d’imposta in esame “**non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese**”.

ADEMPIMENTI IN CAPO AL BENEFICIARIO

Il comma 149, infine, dispone una serie di adempimenti a carico dei soggetti beneficiari. Gli istituti del sistema nazionale di istruzione che ricevono le erogazioni liberali in denaro devono, infatti, dare **pubblica comunicazione dell’ammontare delle somme ricevute** nonché della **destinazione** e dell’**utilizzo** delle stesse:

- sul proprio sito Internet istituzionale;
- nel portale telematico del MIUR.

